



## **Decreto Dirigenziale n. 384 del 29/12/2010**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO SITO IN CAIVANO (NA) ZONA INDUSTRIALE ASI LOCALITA' PASCAROLA. RETTIFICA D.D. N.258 DEL 08.09.2010, INTEGRATO CON D.D. N. 260 DEL 17.09.2010.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che con D.D. n° 258 del 08.09.2010, integrato con D.D. n° 260 del 17.09.2010 è stata rilasciata alla Unilever Italia Manufacturing Srl autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC 6.4.b "trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari....." ubicato in Caivano (NA) Zona Industriale ASI- Località Pascarola;
- b. che nell'impianto di cui sopra le caldaie preposte al trattamento acque e che emettono in atmosfera tramite i camini nn° 07 e 08 di cui all'allegato "A" al Decreto n° 258 del 08.09.2010, alimentate a metano hanno ciascuna una potenza termica nominale inferiore a 6 MW per cui ai sensi dell'art. 294 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non vi è l'obbligo di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio;

### RILEVATO

- a. che nel Decreto autorizzativo citato in premessa è stato prescritto al punto 6.4 della parte del dispositivo " le caldaie preposte al trattamento acque e che emettono in atmosfera tramite i camini nn° 07 e 08, devono essere dotate, quando sono alimentate a metano, di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio, considerato che l'impianto nella sua interezza ha una potenza termica nominale superiore a 6 MW;
- b. che nel medesimo decreto al punto 6.6 è stata indicata anche la tabella C4 che si riferisce ai valori emissivi degli inquinanti afferenti ai reflui per i quali è opportuno stabilire un obiettivo di non superamento rispetto ai limiti normati;

### RITENUTO

di rettificare, per quanto su esposto l'AIA rilasciata con D.D. n° 258/10 conformemente alle risultanze istruttorie della Conferenza di Servizi;

### VISTI:

- a. l'art. 294 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.
- c. il D.D. n° 258/10 integrato con D.D. n° 260 del 17.09.2010;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e su proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente atto

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. il punto 6.4, 1° periodo alla pag. 5 di 8 del D.D. n° 258 del 08.09.2010 è soppresso e così sostituito: "alle caldaie alimentate a metano preposte al trattamento acque e che emettono in atmosfera tramite i camini nn° 07 e 08 (vedi allegato "A") deve essere eseguito monitoraggio discontinuo dei parametri di processo (temperatura nell'effluente gassoso, dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio) con frequenza trimestrale";
2. il punto 6.6, alla pag. 6 di 8 del D.D. n. 258 del 08.09.2010 è soppresso e così sostituito: "la Società ha come obiettivo il non superamento dei valori emissivi dichiarati nelle tabelle C1-C2 e C5 dell'allegato "A", nonché di quelli prescritti ai precedenti punti 6.4 e 6.5. Relativamente ai valori degli inquinanti afferenti ai reflui di cui alla tabella C4 l'obiettivo viene fissato al 90% dei valori limite normati.

3. Eventuali superamenti, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nel valore obiettivo fissato. **I tempi di rientro non devono superare i 60 gg. solari dalla data di rilevamento del superamento**;
4. precisare che restano ferme e invariate tutte le altre condizioni e le prescrizioni previste nel D.D. n° 258 del 08.09.2010, integrato con D.D. n° 260 del 17.09.2010;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Caivano, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.S.L. NA/2 Nord, all'ATO 2 ed all'ARPAC -Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
6. di notificare il presente provvedimento alla Unilever Italia Manufacturing Srl;
7. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C.05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
8. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore B.U.R.C per la pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dott.ssa Lucia Pagnozzi